

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero dell'economia e delle finanze
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2026.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Liri e nomina del commissario straordinario. (26A01582) Pag. 1</p>	<p><u>DECRETO 26 marzo 2026.</u></p> <p>Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, prima e seconda tranche. (26A01618) Pag. 4</p>
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero dell'università e della ricerca
<p style="text-align: center;">Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>DECRETO 22 dicembre 2025.</p> <p>Modifiche ai decreti recanti i criteri per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali e al decreto del 29 ottobre 2021, inerente le modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione di varietà vegetali. (26A01583) Pag. 2</p>	<p>DECRETO 2 febbraio 2026.</p> <p>Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca. (26A01584) Pag. 8</p>
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
	Agenzia italiana del farmaco
	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban DOC Generici». (26A01564) Pag. 11</p>



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido folico, «Folidex». (26A01565)	Pag. 11	Autorità nazionale anticorruzione	Approvazione di dieci schemi di pubblicazione relativi all'assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (26A01596)	Pag. 16
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Midelut» e «Politrate» (26A01566)	Pag. 11		Modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori. (26A01597)	Pag. 16
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino antinfluenzale trivalente preparato con virus frammentati «split», inattivati, «Vaxigrip». (26A01567)	Pag. 12		Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Approvazione della delibera n. 02/26 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 23 gennaio 2026. (26A01588)
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo Alter». (26A01585)	Pag. 13	Approvazione delle modifiche al regolamento elettorale adottate con delibera n. 2 dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in data 25 gennaio 2026. (26A01589)		Pag. 16
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Triaxis» e «Triaxis Polio». (26A01586)	Pag. 13	Approvazione della delibera n. 91/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 18 settembre 2025. (26A01590) . . .		Pag. 16
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato (metotrexato sodico), «Methotrexate». (26A01587)	Pag. 14	Approvazione della delibera n. 92/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 18 settembre 2025. (26A01591) . . .		Pag. 16
Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A01674)	Pag. 15			



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Liri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Giorgio a Liri (Frosinone);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio a Liri (Frosinone) è sciolto;

Art. 2.

La dott.ssa Agnese Scala è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di San Giorgio a Liri (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, al protocollo dell'ente in data 25 febbraio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 25 febbraio 2026.


Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio a Liri (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Agnese Scala vice-prefetto in servizio presso la Prefettura di Frosinone.

Roma, 11 marzo 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A01582



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 dicembre 2025.

Modifiche ai decreti recanti i criteri per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali e al decreto del 29 ottobre 2021, inerente le modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione di varietà vegetali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed in particolare l'art. 7, comma 1, che consente nel caso di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi *standard*, la possibilità di prendere in considerazione i risultati di esami non ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 2008, recante «Procedura di iscrizione al registro nazionale di varietà di mais - incluso mais dolce e da pop-corn» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, secondo capoverso dell'allegato A, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2008, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di patata al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare l'allegato A, punto 6 e punto 8, secondo capoverso;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 70 della *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2009, recante «Istituzione del registro volontario e criteri di valutazione di varietà di Brassica carinata A. Braun (*brassica carinata*)» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, secondo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2009, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di girasole al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare il punto 5 e il punto 7, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2011, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di canapa al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 273 della *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2011, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di cereali a paglia (escluso il riso)» ed in particolare il punto 5 e il punto 7, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2012, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di lino al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di sorgo, erba sudanese e loro ibridi.» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;


Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2014, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2014, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di riso» e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2017, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di soia» ed in particolare il punto 3.2 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2017, «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di barbabietola da zucchero» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 20/2021, inerente i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, l'omogeneità e la stabilità delle varietà nonché il loro valore agronomico e di utilizzazione;

Visto l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2021, ai sensi del quale fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, del 29 ottobre 2021, n. 567226, recante «Modalità operative inerenti alla presentazione delle domande di iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive attraverso la procedura informatica del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)»;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2023, recante «Criteri e procedure tecniche per l'esecuzione delle prove di campo finalizzate all'iscrizione di varietà di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso al registro nazionale» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato A, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la nota della Commissione europea «SANTE.G.1/YK/MT (2024) 7317900» dell'11 settembre 2024 con la quale si evidenzia che ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà, escludendo quindi la possibilità di prove a carico del costituente svolte sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Considerato che i decreti ministeriali citati in premessa, con i quali sono stati adottati i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie, definiscono, tra le altre cose, le indicazioni operative per lo svolgimento di un anno di prova a carico del costituente della varietà e sotto la sorveglianza ufficiale di questo ministero;

Considerato che in applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CEE, nel caso di varietà ortive, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale;

Ritenuto necessario conformarsi a quanto richiamato dalla Commissione europea e, pertanto, modificare le procedure tecniche ed operative per la valutazione in campo delle varietà di specie agrarie escludendo la possibilità di svolgere un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, a carico del costituente;

Ritenuto necessario, altresì, modificare il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 29 ottobre 2021, n. 567226, ed in particolare l'art. 3 e l'art. 8, al fine di limitare la possibilità per il costituente di eseguire un anno di prova a proprio carico, sotto sorveglianza ufficiale, alle sole specie ortive *standard*;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 20/2021, acquisito in data 15 aprile 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ai decreti ministeriali recanti i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di specie agrarie al registro nazionale


1. Al decreto ministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 2008, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato A:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) al punto 6, il secondo capoverso è soppresso.

2. Al decreto ministeriale 25 gennaio 2008, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato A:

- a) il punto 6 è soppresso;
- b) al punto 8, il secondo capoverso è soppresso.

3. Al decreto ministeriale 27 febbraio 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 70 della *Gazzetta Ufficiale*



n. 110 del 14 maggio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, secondo capoverso è soppresso.

4. Al decreto ministeriale 11 novembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 5 è soppresso;
- b) il punto 7, terzo capoverso è soppresso.

5. Al decreto ministeriale 5 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

6. Al decreto ministeriale 10 ottobre 2011 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 273 della *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 22 dicembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 5 è soppresso;
- b) il punto 7, terzo capoverso è soppresso.

7. Al decreto ministeriale 1° marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 2012, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

8. Al decreto ministeriale 16 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

9. Al decreto ministeriale 13 gennaio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2014, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

10. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2014, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

11. Al decreto ministeriale 13 gennaio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2017, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 3.2 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

12. Al decreto ministeriale 15 giugno 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2017, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

13. Al decreto ministeriale 6 ottobre 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2023, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato A:

- a) il punto 4 è soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso è soppresso.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 ottobre 2021, n. 567226

1. Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 ottobre 2021, n. 567226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3,

1) al comma 1, punto c), prima della parola «dichiarazione» sono inserite le seguenti «Limitatamente alle specie ortive *standard* di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,»;

2) al comma 1, punto h) prima della parola «aziende» sono inserite le seguenti «Limitatamente alle specie ortive *standard* di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,»;

b) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «sotto sorveglianza ufficiale,», sono inserite le seguenti «limitatamente alle specie ortive *standard* di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,».

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 103*

26A01583

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,



(di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal

regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.249 milioni di euro;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 marzo 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT), a centottantatré giorni con scadenza 30 settembre 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.


Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.



Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 marzo 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi pas-

sivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.


Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2026.



Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01618

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


DECRETO 2 febbraio 2026.

Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, commi 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;



Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *p*), della citata legge n. 240 del 2010, che prevede la «composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al registro dei revisori contabili»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che prevede, al comma 2, che i revisori dei conti «durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta» e, al comma 3, che «con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti»;

Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;

Tenuto conto degli statuti delle università, dei consorzi universitari e delle fondazioni universitarie, nonché delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, recante «Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Visto l'art. 4, comma 71, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce che «il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze»;


Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, 5 febbraio 2024 (prot. n. 295), che ha determinato i compensi spettanti, tra gli altri, ai revisori dei conti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto l'art. 19, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che «Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. Le modalità di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali è costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali»;

Visto l'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», che prevede che: «Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consoli-



dati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, recante «Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, recante «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati»;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante «Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Ravvisata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, mediante la costituzione dell'elenco dei soggetti, in possesso di adeguati requisiti professionali, che possono essere nominati e designati quali revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca;

Tenuto conto, altresì, della necessità e urgenza di costituire il citato elenco al fine di disporre le nomine e le designazioni di competenza ministeriale;

Ravvisata, infine, l'opportunità, al fine di ampliare la platea dei soggetti da designare e nominare quali revisori dei conti delle istituzioni citate, di designare: il personale dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina; il personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca alla data della designazione o della nomina; le persone fisiche, interne o esterne al Ministero dell'università e della ricerca, che siano iscritte al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero che abbiano già espletato o stiano espletando un incarico di revisore dei conti nei relativi collegi delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie; i magistrati amministrativi, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e il personale dirigenziale generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso il Ministero alla data della designazione o della nomina, anche in assenza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 56 della legge n. 182 del 2025;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'elenco di cui all'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e requisiti per l'inserimento in tale elenco.

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un apposito elenco nel quale sono inseriti soggetti, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, che possono essere designati o nominati nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie.

2. L'elenco di cui al comma 1 è composto da:

a) personale dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina;

b) personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca alla data della designazione o della nomina;

c) persone fisiche, interne o esterne al Ministero dell'università e della ricerca, che siano iscritte al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero che abbiano già espletato o stiano espletando un incarico di revisore dei conti presso una delle istituzioni di cui al comma 1.

3. I magistrati amministrativi, i magistrati contabili e gli avvocati dello Stato, nonché il personale dirigenziale generale del Ministero dell'università e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina, possono essere designati o nominati, ai sensi dell'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, anche in assenza di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) b) e c), possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 mediante l'invio di apposita candidatura al Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca, da trasmettere esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 2 febbraio 2026

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 493

26A01584



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban DOC Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 149/2026 del 20 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1074.

Cambio nome: C1B/2025/2938.

Numero procedura europea: IT/H/1074/001-004/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia.

Medicinale: RIVAROXABAN DOC GENERICI.

Confezioni A.I.C. n.:

050608013 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050608025 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050608037 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050608049 - «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

050608052 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

alla società Medical Valley Invest A.B., con sede legale e domicilio fiscale in Bradgardsvagen 28, 23632 Hollviken, Svezia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: RIVAROXABAN MEDICAL VALLEY.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01564

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido folico, «Folidex».

Estratto determina AAM/PPA n. 150/2026 del 20 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale FOLIDEX.

Tipo II, C.I.4) – Aggiornamento degli stampati per eliminazione di una informazione di sicurezza (restrizione relativa ai pazienti affetti da «neoplasie folato-dipendenti»). Si modificano il paragrafo 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la corrispondente sezione

del foglio illustrativo; modifiche formali e di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente.

Confezioni A.I.C. n.:

036345015 - «400 mcg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

036345027 - «400 mcg compresse» 120 compresse in blister AL/PVC;

036345039 - «400 mcg compresse» 90 compresse in blister AL/PVC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., codice fiscale 00737420158, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Fulvio Testi, 330, 20126 Milano, Italia.

Procedura europea: IT/H/0127/001/II/031.

Codice pratica: VC2/2025/306.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01565

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Midelut» e «Politrate»

Estratto determina AAM/PPA n. 153/2026 del 20 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1143.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, fino ad ora intestati a nome della società Nextad Pharma S.r.l., codice fiscale 17352071009, con sede legale e domicilio fiscale in Via Giuseppe Giocchino Belli, 83, 00193 Roma, Italia:

medicinale: MIDE LUT;



confezioni A.I.C. n.:

039241017 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241029 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241031 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241043 - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241056 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241068 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241070 - «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241082 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241094 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241106 - «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241118 - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241120 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

medicinale: POLITRATE;

confezioni A.I.C. n.:

041465016 - «3,75 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino polv+1 siringa prer 2ml solv+1 adattatore+1 ago sterile 20g;

041465028 - «22,5 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino in vetro + solvente in siringa preriempita da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago sterile,

alla società Sophos Biotech S.r.l., codice fiscale 13530751000, con sede legale e domicilio fiscale in Via Modica, 6, 20143 Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01566

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino antinfluenzale trivalente preparato con virus frammentati «split», inattivati, «Vaxigrip».

Estratto determina AAM/PPA n. 154/2026 del 20 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni, approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS), per l'immissione in commercio del medicinale VAXI-GRIP, anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezione: «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro con sistema *luer lock* con ago di sicurezza

A.I.C. n. 051670077 (base 10) 1K8V1X (base 32)

confezione: «0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro con sistema *luer lock* con ago di sicurezza

A.I.C. n. 051670089 (base 10) 1K8V29 (base 32)

Principio attivo: vaccino antinfluenzale trivalente preparato con virus frammentati «split», inattivati.

Tipo IB, B.II.e.4 - Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario); c) medicinali sterili.

Tipo IB, B.IV.1 - Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione; a) aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario; 1. dispositivo munito di marcatura CE.

Tipo IA, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; e) modifica di un protocollo di stabilità approvato.

Tipo IB, B.II.b.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; a) sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove.

Tipo IA, B.II.b.5 - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito; b) aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti.

La descrizione delle seguenti confezioni autorizzate viene aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da:

051670014 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml in vetro con ago

051670026 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml in vetro con ago

051670038 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml in vetro senza ago

051670040 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml in vetro senza ago

051670053 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml in vetro con ago separato

051670065 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml in vetro con ago separato

a:

051670014 - «Sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 mL in vetro con sistema *luer lock* con ago

051670026 - «Sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con sistema *luer lock* con ago

051670038 - «Sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 mL in vetro con sistema *luer lock* senza ago

051670040 - «Sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con sistema *luer lock* senza ago

051670053 - «Sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 mL in vetro con sistema *luer lock* con ago separato

051670065 - «Sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con sistema *luer lock* con ago separato

Si modificano gli stampati, par. 6.5, 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop Industrie, con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail, Bp 35, 94250 Gentilly, Francia.

Procedura europea: DE/H/4923/001/IB/003/G

Codice pratica: C1B/2025/555

Classificazione ai fini della rimborsabilità


Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).



Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

2. Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, i sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01567**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo Alter».**

Estratto determina AAM/PPA n. 152/2026 del 20 marzo 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO ALTER anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

confezione: «25000 ui capsule rigide» 2 capsule in blister pa/al/pvc-al

A.I.C. n. 050957051 (base 10) 1JM2RV (base 32)

confezione: «50000 ui capsule rigide» 2 capsule in blister pa/al/pvc-al

A.I.C. N. 050957063 (base 10) 1JM2S7 (base 32)

Principio attivo: colecalciferolo

Codice di procedura: PT/H/2794/001-002/IB/001

Codice pratica: C1B/2024/2565

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., codice fiscale 04483510964, con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7, 20144 – Milano, MI, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01585**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Triaxis» e «Triaxis Polio».**

Estratto determina AAM/PPA n. 158/2026 del 20 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing*, avente ad oggetto una variazione di tipo II, C.I.4, approvato dallo stato di riferimento (RMS):

n. 1 tipo II - C.I.4: aggiunta dell'informazione relativa alla somministrazione di TRIAXIS/TRIAXIS POLIO con i vaccini Gardasil 9 (HPV) e i vaccini coniugati per il meningococco polisaccaridico (sierogruppi A, C, Y e W) (MenACYW).

È approvata la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo:

TRIAXIS: 4.5, 4.8;

TRIAXIS POLIO: 4.5, 4.8, 5.1;

relativamente ai medicinali TRIAXIS (A.I.C. 039760) e TRIAXIS POLIO (A.I.C. 048290) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codici pratica: VC2/2025/397.

Numero procedura: DE/H/xxxx/WS/1745 (DE/H/1933/001/WS/136, DE/H/0215/001/WS/216).

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop Industrie, con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail, 94250 - Gentilly, Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01586

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metotrexato (metotrexato sodico), «Methotrexate».

Estratto determina AAM/PPA n. 165/2026 del 20 marzo 2026

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni relativamente al medicinale METHOTREXATE (A.I.C. 019888) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 019888080 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml;

A.I.C.: 019888092 - «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml.

Variazione di tipo II n. B.II.b.1.c - Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per medicinali biologici/immunologici, o forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi

Variazione di tipo IB n. B.II.b.1.a - Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.2.c.1 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione di un fabbricante responsabile dell'importazione e del rilascio dei lotti - Escluso il controllo dei lotti: Pfizer Service Company BV, Hermeslaan 11, 1932 Zaventem, Belgio.

Variazione di tipo IA n. B.II.b.2.a Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione di un fabbricante responsabile del controllo dei lotti.

Variazione di tipo II n. B.II.b.3.b Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

Variazione di tipo II n. B.II.b.3.e - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Aumento del sovradosaggio utilizzato per il principio attivo.

Variazione di tipo II n. B.II.a.3.b.2 - Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.4.z - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.4.z - Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.5.a - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Restringimento limiti IPC.

Variazione di tipo II n. B.II.b.5.z - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Altre modifiche.

Variazione di tipo IB n. B.II.b.5.b - Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo IPC e di nuovi limiti.

Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.d - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo.

Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.a - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Restringimento dei limiti di specifica.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo II n. B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Variazione di tipo IB n. B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Restringimento dei limiti di specifica.

Variazione di tipo II n. B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Restringimento dei limiti di specifica.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Variazione di tipo IB n. B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.a) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Restringimento dei limiti di specifica.

Variazione di tipo IA n. B.II.d.2.a - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.


Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.a) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Restringimento dei limiti di specifica.

Variazione di tipo IA n. B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

Variazione di tipo II n. B.II.d.1.e - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Variazione di tipo IB n. B.II.f.1.d - Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito - non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Variazione di tipo II n. B.II.e.1.b.2 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: aggiunta della capsula in plastica tipo «flip - off» e per il flacone da 500 mg/20 ml flacone di vetro tipo I con protezione di plastica trasparente termoretraibile (flaconcino Onco-tain®).



Il *grouping* di variazioni ha impatto sulla descrizione della confezione A.I.C. n. 019888092 che viene modificata

da: A.I.C.: 019888092 «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml;

a: A.I.C.: 019888092 «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone onco-vial da 20 ml.

Sono altresì modificati i paragrafi n. 6,4 e 6,5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i paragrafi n. 5 e 6 del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2023/181.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina, LT, Italia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01587

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, ventidue provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 361/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ALHEMO;

2) DET PRES 362/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO DR. REDDY'S;

3) DET PRES 363/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DIMETILFUMARATO AUROBINDO;

4) DET PRES 364/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DIMETILFUMARATO SUN;

5) DET PRES 365/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ESCITALOPRAM MEDREG;

6) DET PRES 366/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ESOMEPRAZOLO EG STADA ITALIA;

7) DET PRES 367/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FENOFIBRATO PENSA;

8) DET PRES 368/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FINASTERIDE MEDREG;

9) DET PRES 369/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FOSFOMICINA AUROBINDO ITALIA;

10) DET PRES 370/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FUROSEMIDE AUROBINDO ITALIA;

11) DET PRES 371/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MATEVER;

12) DET PRES 372/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NORVASC;

13) DET PRES 373/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NUSTENDI;

14) DET PRES 374/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OSSIGENO CER MEDICAL;

15) DET PRES 375/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PANTORC;

16) DET PRES 376/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PANTORC;

17) DET PRES 377/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PANTORC;

18) DET PRES 378/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RIVAROXABAN MYLAN;

19) DET PRES 379/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TAMSULOSINA MYLAN;

20) DET PRES 380/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TIMOGEL;

21) DET PRES 381/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle Regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back*» del medicinale per uso umano VELTASSA;

22) DET PRES 382/2026 del 25 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale YORVIPATH.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A01674



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Approvazione di dieci schemi di pubblicazione relativi all'assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio dell'11 marzo 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 92 dell'11 marzo 2026, «Approvazione di dieci schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi all'assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.92-11.03.2026>

26A01596

Modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 18 marzo 2026, ha approvato la seguente delibera: delibera n. 94 del 18 marzo 2026, «Modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.»

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-94-del-18-marzo-2026>

26A01597

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 02/26 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 23 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002916/PSIC-L-171 del 16 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera

n. 02/26 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 23 gennaio 2026, concernente la perequazione annuale delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2026.

26A01588

Approvazione delle modifiche al regolamento elettorale adottate con delibera n. 2 dal comitato di indirizzo dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in data 25 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002897/OSI-L-151 del 16 marzo 2026 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modifiche al regolamento elettorale adottate dal comitato di indirizzo dell'ONASOI con delibera n. 2 in data 25 gennaio 2026.

26A01589

Approvazione della delibera n. 91/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 18 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002912/MED-L-219 del 16 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 91/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 18 settembre 2025, concernente la determinazione del contributo gestione «Quota A» del Fondo di previdenza generale, per l'anno 2026.

26A01590


Approvazione della delibera n. 92/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 18 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002990/MED-L-220 del 17 marzo 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 92/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 18 settembre 2025, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2026, in misura pari a euro 84,26 *pro-capite*.


26A01591

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-076) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 0 1 *

€ 1,00

